

Disposizioni in materia di competenze regionali in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002

Relazione illustrativa

La modifica proposta corregge un errore materiale contenuto negli articoli 2 e 5 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002.

L’intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nella lettera d ter) dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018.

Con tale disposizione, che la presente proposta intende ripristinare, erano stati estesi gli interventi di carattere finanziario della Regione, configurandosi come misure di sostegno nei confronti delle imprese in situazioni di temporanea carenza di liquidità e come strumenti di prevenzione della disoccupazione, la cui finalità era anche quella di non disperdere le competenze acquisite dai lavoratori nei vari settori professionali.

In conseguenza di quanto sopra illustrato viene abrogata la lett. f) del comma 1 dell’art 21 quater della Lr. 32/2002.

La legge 32/2002 presenta l’adeguata copertura finanziaria, in quanto con la presente legge si reintroduce una disposizione erroneamente abrogata.